



Prima della trattazione dell'argomento si allontana, in quanto interessata, la dott.ssa Angela Patrizia Partipilo e assume le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento di Giunta Camerale, la Consigliera Nicoletta Lombardi quale componente di Giunta più giovane d'età.

Deliberazione n. 71 del 15/07/2022

OGGETTO: Personale Dirigenziale: Quantificazione del Fondo per il finanziamento delle Risorse per la Retribuzione di Posizione e di Risultato della dirigenza per l'anno 2022.

Il Presidente dott. Alessandro Ambrosi relaziona sull'argomento e fa presente che in applicazione dei vigenti CCNL dell'Area della Dirigenza, l'Ente Camerale provvede annualmente alla quantificazione delle risorse economiche destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per le posizioni dirigenziali dell'Ente.

In data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto, per il triennio 2018-2020, il CCNL per l'Area Dirigenziale del Comparto "Funzioni Locali", il quale ha previsto all'art. 57 la nuova disciplina di finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Si conferma anche per il fondo dei Dirigenti quanto già disciplinato nella costituzione del Fondo per il personale non dirigenziale, ossia la costituzione di un *"Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno"*(lett. a del comma 2 art. 57 CCNL 17/12/2020).

Il Presidente elenca le altre voci che alimentano il fondo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono stabilite dalle lettere *c,b,d* ed *e* dell'art. 57 del Contratto nazionale e specificatamente:

- ***lett. b)*** risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;
- ***lett. c)*** importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
- ***lett. d)*** le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60; e) risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.
- ***lett. e)*** risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte



organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltrech  nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.”

Il relatore continua evidenziando che incrementano il fondo anche gli importi di cui all'art. 57 comma 3 del succitato CCNL del 17/12/2020, il quale stabilisce che *“Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato   destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalit , incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo.”*

In base al succitato articolo il fondo 2022   incrementato di € 78.418,02 corrispondente alle risorse che oggettivamente   stato impossibile destinare sul fondo dei dirigenti dell'anno 2021.

Il Relatore fa presente che il fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2022   soggetto ai vincoli previsti dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017“.....l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non pu  superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Il Relatore ritiene doveroso rammentare che il numero dei Dirigenti della CCIAA di Bari a partire dall'1/01/2020 non ha subito variazioni rispetto a quello dell'anno 2015. Durante il periodo 2010-2014 si   assistito ad una costante riduzione delle unit  di personale dirigenziale in servizio e solo nell'anno 2015 si   avuto il supporto di un nuovo dirigente. Dalle iniziali sette unit  dirigenziali (compreso il Segretario Generale) si   giunti a tre unit . La Giunta Camerale con la Deliberazione n. 68 del 19 maggio 2015, ha inteso ridurre la dotazione organica delle posizioni dirigenziali ed ha contestualmente ridimensionato il numero dei Settori da sei a quattro oltre al Segretario Generale, aumentando in tal modo la responsabilit  e le incombenze in capo ad ogni dirigente di area, che comunque deve garantire l'efficienza e l'efficacia della propria Area Organizzativa. Il Decreto MISE del 16 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.57 del 09/03/2018, avente ad oggetto *“Riduzione del numero delle CCIAA mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” - allegato D* – ha ulteriormente ridotto il numero dei dirigenti in dotazione organica a tre.

La particolare situazione si   resa maggiormente complessa durante l'anno 2021 e sta proseguendo per l'anno 2022.

Il 1 febbraio 2021 c'  stata la cessazione per raggiunti limiti di et  dell'avvocato V. P. gi  Segretario Generale f.f. dell'Ente. L'Ente ha avviato la procedura di selezione del Segretario Generale ad agosto del 2020, la stessa si   conclusa con la nomina del dott. A. R. C. il 15 giugno 2021 cessato dal servizio a far data dal 1 maggio 2022. A tutt'oggi l'Ente Camerale ha 1 Segretario Generale (dirigente di ruolo dell'Ente) e 1 dirigente.

Il Relatore evidenzia che pur essendo verificato tale ridimensionamento il personale dirigente della



CCIAA di Bari ha sempre garantito il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed individuati nel Piano delle performance dell'Ente.

Il Presidente invita l'organo esecutivo a valutare e quantificare per l'anno 2022 dell'importo delle risorse variabili in relazione alla lett. e comma 2 dell'art. 57, contemperando le esigenze organizzative e quale importante strumento di attuazione delle politiche di sviluppo e di incentivazione del personale e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dai CCNL, nonché dai vincoli di bilancio.

A tal proposito il Relatore rammenta:

- a) l'attivazione di nuovi servizi e processi di organizzazione per l'anno corrente;
- b) la ridotta capacità di spesa dell'Ente Camerale, dovuta all'entrata in vigore dall'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114 che ha ridotto il diritto annuale del 35 per cento nell'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e a decorrere dal 2017 del 50 per cento;
- c) il mantenimento di risultati positivi sugli obiettivi fissati negli anni precedenti.

Il Relatore rammenta, inoltre, l'aggiornamento introdotto dal D.M. del 12 marzo 2020 che ha autorizzato per il triennio 2020-2022 l'“*incremento della misura del diritto annuale fino al 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali.....*”che comunque vede impegnato in prima linea tutto il personale camerale.

Si fa rinvio al Piano delle Performance 2022 redatto con le puntualizzazioni della normativa di riferimento, il quale costituisce il presupposto e il punto di riferimento per le erogazioni del relativo compenso, fatte salve le prescritte procedure di verifica e certificazione dei risultati conseguiti.

Il Piano delle Performance 2022 della CCIAA di Bari - approvato con Deliberazione di Giunta n. 4 del 08/02/2022 e confluito nel PIAO (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione) 2022-2024 adottato dall'Ente con Determinazione Presidenziale n. 9 del 30/06/2022 e ratificato dalla Giunta camerale in data odierna con Deliberazione n. 58 - include nella propria disamina l'intero progetto di miglioramento e mantenimento dei servizi già esistenti ed individua i servizi aggiuntivi che rappresentano le voci essenziali nella composizione dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dirigente nella voce imputabile all'attuazione dell'art. 57 comma 2 lett. e del CCNL nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo: “*Le camere di commercio stanziavano le risorse di cui al comma 2, lett. e) subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017*”.

Il “Piano di previsione dei costi del personale dirigente per le attività aggiuntive”, in atti, è stato definito in coerenza con il Piano della Performance 2022-2024. Per ciascun Settore sono stati definiti indicatori di misurazione e valutazione dello stato di attuazione, in termini d'innalzamento della qualità o quantità dei servizi prestati, misurabili concretamente e connessi strettamente all'investimento di risorse che l'Ente effettua anche sull'organizzazione.



Il Presidente ricorda quanto esplicitato dal parere ARAN n. 19528 del 05/06/2015 che rileva come *“gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento possono essere anche “obiettivi di mantenimento” di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente(omissis)... con particolare riferimento alla necessità che, anche per il perseguimento dell'obiettivo mantenimento, continui ad essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'Ente”*.

L'intero impianto dimostrativo degli obiettivi da raggiungere si sviluppa nella Mission realizzata tramite le aree strategiche. Ogni area strategica opera tramite obiettivi strategici ed operativi. Gli obiettivi strategici sono raggiunti dall'attività di coordinamento e controllo dei dirigenti, mentre al raggiungimento degli obiettivi operativi interviene il personale non dirigente. Per quanto riguarda la determinazione del valore prodotto si evidenzia che la Camera di Commercio di Bari ha previsto incrementi correlati a più obiettivi di miglioramento sul fronte sia della “Performance organizzativa” che su quello di “Attivazione di nuovi processi individuati”. Tali obiettivi richiedono il concreto, diretto e prevalente supporto del personale addetto ai rispettivi settori. Il documento posto in atti ha lo scopo di rappresentare i criteri seguiti per la quantificazione completa delle risorse previste per l'anno 2022 ex art. 57, comma 2 lett. e) del CCNL del 17/12/2021 e destinato alla retribuzione di risultato.

L'organo di indirizzo fornisce alla delegazione di parte pubblica adeguate *direttive* al fine di orientarne la futura azione, ossia indica come procedere per perseguire gli obiettivi dell'Ente e/o strategici rappresentati dal piano delle performance, in fase di sottoscrizione del contratto decentrato integrativo e di destinazione delle risorse economiche.

In riferimento a quanto disciplinato dall'articolo 27, comma 5, CCNL 23.12.1999 così come modificato dall'articolo 24 CCNL 22.2.2006, confermato dal comma 1 lett. A dell'art. 62 “Conferme e disapplicazioni” del CCNL del 17/12/2020: *“Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2”*.

La Giunta Camerale con Deliberazione n. 92 del 31.7.2015 cui si rinvia, ha dato atto della sussistenza delle condizioni di complessità della struttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari previste dalla suindicata normativa.

Il Presidente dott. Alessandro Ambrosi precisa che la CCIAA di Bari nonostante si presenti oggettivamente tra gli Enti camerali più dinamici e complessi, si è sottoposta - oggi come in passato - all'analisi di *“complessità”* secondo la metodologia progettata da Unioncamere. La “Verifica del livello di complessità organizzativa della Camera di Commercio di Bari”, elaborata da Unioncamere e trasmessa alla CCIAA di Bari il 3 marzo 2020 tramite email agli atti, ha sviluppato una metodologia che colloca la Camera di Commercio di Bari nel cluster delle CCIAA complesse al massimo livello. A riguardo si rammenta la Deliberazioni di Giunta n. 4 del 08/02/2022 avente per oggetto “il piano della Performance 2022-2024 assegnazione obiettivi ai dirigenti camerali 2022” e confluito nel PIAO (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione) 2022-2024 summenzionato.

Si allega prospetto di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno



2022 (allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

Le risorse per il fondo dei dirigenti anno 2022 trovano la loro disponibilità nel bilancio preventivo relativo all'anno in corso e sul bilancio di esercizio anno 2021.

In base a quanto esposto la Giunta Camerale è chiamata:

- a prendere atto dell'importo di € 78.418,03 corrispondente alle risorse che - ai sensi dell'art. 57 comma 3 del CCNL del 17/12/2020 - oggettivamente è stato impossibile destinare sul fondo dei dirigenti dell'anno 2021
- a stabilire l'importo da destinare per le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett. e) risorse correlate ad obiettivi di ente, definiti nel piano performance 2021,
- ad autorizzare il Segretario Generale ad effettuare l'eventuale integrazione delle risorse variabili, da definire in fase di consuntivo 2021, inerenti gli importi di cui all'art. 60 "Onnicomprensività del trattamento economico" del CCNL 17/12/2020 di cui alla lettera d) dell'art. 57 comma 2 su riportate;

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Segretario Generale;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. 165/01 e s.m.i. Recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il Regolamento contenente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio - DPR 254/2005;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 118 del 25.10.2019 adottata dalla Giunta camerale, con la quale, tra l'altro, sono stati altresì confermati tutti gli incarichi assegnati con le Deliberazioni di Giunta n. 84 del 25.07.2019 e n. 85 del 25.07.2019 fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 18 dell'08.02.2022 "*Deliberazione di Giunta n. 118 del 25.10.2019. Determinazioni*";
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022 avente ad oggetto "*Deliberazione di Giunta n. 51 del 29.06.2021. Determinazioni*";
- Richiamata la Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022;
- Richiamati il CCNL 23.12.1999 – CCNL 12.02.2002 – CCNL 22.02.2006 – CCNL 14.05.2007 – CCNL 22.02.2010 – CCNL 03.08.2010 dell'Area della Dirigenza del Comparto "Regioni Autonomie Locali" e il CCNL dell'area della dirigenza triennio 2016-2018 Comparto "Funzioni Locali" sottoscritto il 17/12/2020;
- Visto l'art. 57 dell'ultimo CCNL sopra richiamato che prevede la nuova disciplina di costituzione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali a decorrere dall'anno 2021;




- Vista la legge 122 del 30 luglio 2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- Richiamate le Circolari n. 12 del 15/04/2011, n. 16/2012 e n. 21/2013, n. 20 del 08/05/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- Visto l'art. 1 comma 456 della legge di stabilità anno 2014 n. 147/2013;
- Visto l'art. 1 comma 236 legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208;
- Visto l'art. 23 comma 1 e 2 del D. Lgs n.75/2017;
- Vista altresì la Circolare R.G.S. n. 12 del 15 aprile 2016;
- Richiamata, altresì, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 luglio 2012 e le relative note applicative "Schemi di relazione illustrativa e tecnico di – finanziaria ai contratti integrativi (art. 40, comma 3 sexies, D. Lgs. n. 165/2001)" che chiarisce tramite le note applicative aspetti particolari inerenti la stessa costituzione del fondo del salario accessorio;
- Vista la Deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 13/12/2021 di approvazione del Preventivo economico 2022;
- Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2022 approvata dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 107 del 12/11/2021 la quale illustra i programmi e gli obiettivi generali e strategici dell'Ente per l'anno 2022;
- Considerati il grado di rilevanza degli obiettivi che l'Ente intende perseguire nel 2022 ed il raggiungimento dei risultati attesi nell'interesse pubblico nonché l'esigenza di elevare l'efficienza, l'efficacia e maggiore economicità nell'erogazione dei servizi;
- Preso atto del Piano delle Performance per il periodo 2022 – 2024 - approvato con Deliberazione di Giunta n. 4 del 08/02/2022 e confluito nel PIAO (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione) 2022-2024 adottato dall'Ente con Determinazione Presidenziale n. 9 del 30/06/2022 e ratificato dalla Giunta camerale in data odierna con Deliberazione n 58 - riferito ai processi di potenziamento, del livello quali-quantitativo dei servizi, di innovazione tecnologica e di implementazione di nuove attività;
- Visto il "Piano di previsione dei costi del personale dirigente per le attività aggiuntive" posto in atti che rappresenta i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse previste per l'anno 2022;
- Visto l'art. 62 comma 1 lett. A del nuovo CCNL del 17/12/2020: "*Gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2" . come da e.*
- Richiamata la Deliberazione n. 92 del 31.7.2015 con la quale la Giunta Camerale ha dato atto della sussistenza delle condizioni di complessità della struttura organizzativa della Camera di Commercio di Bari previste dalla suindicata normativa, confermate, inoltre, dalla "Verifica del livello di complessità organizzativa delle Camere di Commercio" effettuata da Unioncamere Nazionale (inviata con email del 3 marzo nell'anno 2020), comprovante – tramite una nuova metodologia di misurazione aggiornata – che la CCIAA di Bari si colloca, nel cluster delle CCIAA complesse, al massimo livello (livello 3);
- Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 91 del 31.7.2015 avente ad oggetto "Personale dirigenziale - art. 10 CCDI normativo del 25.1.2010: attribuzione punteggio strutture camerali



- per retribuzione di posizione";
- Richiamate i seguenti atti di conferimento incarichi Dirigenziali e di parziale rideterminazione strutturale dell'Ente e precisamente:
 - Deliberazione di Giunta n. 92 del 31.7.2015 avente ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali";
 - Deliberazioni di Giunta n. 84 e n. 85 del 25 Luglio 2019;
 - la Deliberazione della Giunta camerale n. 118 del 25.10.2019 con la quale, fra l'altro, è confermata l'attribuzione delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. V. P., fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17.06.2019;
 - Deliberazione n. 46 del 04/06/2020 data avente per oggetto "*Conferimento incarichi dirigenziali in scadenza. Determinazioni*";
 - Determinazione del Segretario f.f. n. 1 del 13/01/2021 di rettifica della precedente determinazione del S.G. ff. n. 81 del 23/12/2020 recante "*adeguamento struttura organizzativa dell'Ente. Articolazione ed organizzazione degli uffici*";
 - Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 3 del 29 gennaio 2021 "*Attribuzioni delle funzioni vicarie di Segretario generale Vicario*";
 - Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 avente per oggetto: "*Attribuzioni delle funzioni vicarie del Segretario Generale*"
 - Deliberazione di Giunta n. 4 del 29 gennaio 2021 "*Determinazioni afferenti gli incarichi rivestiti dal Segretario Generale f.f. della CCIAA dei Bari avv. V. P.*";
 - Deliberazione di Giunta n. 18 del 15 febbraio 2021 "*Determinazioni afferenti gli incarichi rivestiti dal Segretario Generale f.f. della CCIAA dei Bari avv. V. P. fino al 31/01/2021*";
 - Deliberazione di Giunta n. 37 del 07/06/2021 "*Nomina del dott. A. C. a Segretario Generale della CCIAA di Bari.*";
 - Deliberazione di Giunta camerale n. 51 del 29.06.2021, avente ad oggetto "*Incarichi dirigenziali e direttivi. Determinazioni*";
 - la Deliberazione di Giunta camerale n. 89 del 27/09/2021, avente ad oggetto "*Avv. V.P. Nota pec 11/02/2021 acquisita al prot. cam. n. 10144 del 12/02/2021. Determinazioni.*";
 - Deliberazione di Giunta n. 18 del 08/02/2022 avente per oggetto: "*Deliberazione di Giunta n. 118 del 25/10/2019. Determinazioni*;
 - Deliberazione di Giunta n. 19 del 08/02/2022 avente per oggetto: "*deliberazione di Giunta n. 51 del 29/06/2021. Determinazioni*;
 - Visto, l'art. 23 ter del Decreto Legge 2011 n. 201/2011 "*Disposizioni in materia di trattamenti economici*" che impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonome con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 – ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo – stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
 - Visto, inoltre, che l'art. 13 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 che, a far data dal 1 Maggio 2014, ha modificato l'importo massimo da attribuire al trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui sopra;



- Preso atto che le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di competenza dell'anno 2022 trovano copertura nel Preventivo economico anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 13/12/2021 e nel Bilancio di esercizio 2021 approvato di urgenza dalla Giunta Camerale con i poteri del Consiglio con deliberazione n. 28 del 29/04/2022 e ratificato dal Consiglio camerale con Deliberazione n. 3 del 10/06/2022;
- Richiamato il parere ARAN n. 19528 del 05/06/2015;
- Considerato, altresì, il disposto dell'art. 28 c. 1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha ridotto il diritto annuale - di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 - del 35 per cento nell'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e a decorrere dal 2017 del 50 per cento;
- Considerati, inoltre, il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2017 e del 02/02/2018;
- Considerato che le strutture camerali sono dirette dai due Dirigenti in servizio di cui un Segretario Generale, titolari anche di incarichi ad interim per i settori non ricoperti;
- Rilevato che nelle more della formalizzazione della consistenza del fondo della retribuzione di posizione e di risultato per l'annualità 2022 è stata comunque garantita la corresponsione della retribuzione di posizione in favore dei dirigenti in servizio nel riconosciuto valore economico per i dirigenti in base ai valori riportati nel C.D.I. Area della Dirigenza annualità 2011 sottoscritto il 18 Aprile 2012, come conferiti;
- Valutato di quantificare per l'anno 2022 le risorse aggiuntive in un importo pari ad € 493.965,94 confermando che continuano a sussistere le condizioni per l'applicazione del nuovo art. 57 comma 2 lett. e) del CCNL 17.12.2020: *"risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili"* (ex art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 - integrazione di parte variabile per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione)
- Visto l'allegato prospetto parte integrante del presente provvedimento;
- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe nella veste di Titolare di posizione organizzativa del Servizio "Gestione risorse umane" 
- Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Lagioia Michele nella veste di dirigente del Settore Gestione Finanziaria, Provveditorato e Personale;
- Ritenuto dover provvedere in merito;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge in modalità telematica dai Componenti di Giunta



presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula;

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate e confermate

DELIBERA

1. di prendere atto dell'importo di € 78.418,02 inerenti risorse che è stato oggettivamente impossibile destinare sul fondo dei dirigenti dell'anno 2021 e che - ai sensi dell'art. 57 comma 3 del CCNL del 17/12/2020 - incrementa il fondo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2022;
2. di prendere atto della determinazione delle risorse decentrate nelle modalità di seguito specificate e illustrate nell'allegato parte integrante del presente provvedimento il quale rappresenta: l'applicazione dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 "*.....l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*",
3. di quantificare le risorse di cui all'art. 57 comma 2 lett. e) del CCNL del 17/02/2020 risorse correlate ad obiettivi di Ente, definiti in piano performance e in altri strumenti di programmazione in € 493.965,94;
4. di quantificare per l'anno 2022- conformemente ai vigenti CC.CC.NN.LL. Area della Dirigenza comparto "Regioni Autonomie Locali", alla disciplina introdotta dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e agli atti posti in essere dalla Amministrazione - le risorse per il finanziamento delle retribuzione di posizione e di risultato in favore del personale dirigenziale camerale a tempo indeterminato e pieno per l'importo complessivo di € 450.358,42, come da prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che sulle predette somme sono dovuti i relativi oneri riflessi;
6. di dare atto, altresì, che gli oneri di cui al punto 1,3 e 4 trovano copertura:
 1. per € 371.940,39 nel Bilancio Preventivo 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 13/12/2021;
 2. per le risorse corrispondenti alle risorse residue anno 2021 pari ad € 78.418,02 - art. 57 comma 3 del CCNL del 17/12/2020 - nel Bilancio di Esercizio 2021 approvato di urgenza dalla Giunta Camerale con i poteri del Consiglio con deliberazione n. 28 del 29/04/2022 e ratificato dal Consiglio camerale con Deliberazione n. 3 del 10/06/2022:
7. di autorizzare il Segretario Generale ad effettuare l'integrazione delle risorse variabili, da definire in fase di consuntivo, degli eventuali importi derivanti dalla disciplina dell'art. 60 del CCNL 17/12/2020 (onnicomprensività) e dell'art. 24 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i
8. di assegnare alla delegazione trattante di parte pubblica in fase di stipulazione del nuovo Contratto decentrato integrativo, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs n. 150/2009, ai Contratti Nazionali e agli obiettivi e programmi dell'Ente camerale così come rappresentati dal Piano delle Performance 2022-2024 confluito nel PIAO, la direttiva di assicurare che i compensi diretti alla retribuzione di risultato siano collegati esclusivamente al merito ed al conseguimento degli obiettivi strategici e di ente riportati nel piano delle Performance 2022-2024, in modo selettivo e secondo i risultati accertati



**CAMERA DI COMMERCIO
BARI**

- dal sistema di misurazione e valutazione, correlati al sistema di programmazione e controllo previsto dal ciclo di gestione della performance;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Organismo Indipendente di Valutazione per gli adempimenti di competenza.

**Il Segretario verbalizzante
dott.ssa Nicoletta Lombardi**

(Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005)

**Il Presidente
dott. Alessandro Ambrosi**

(Firma digitale ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005)

Terminata la trattazione dell'argomento rientra in aula e riassume le funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Angela Patrizia Partipilo.



ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 71 DEL 15/07/2022

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA ANNO 2022
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
(art. 57 del CCNL triennio 2016 – 2018 sottoscritto il 17/12/2020 area dirigenza - funzioni locali)

Norma	Articolo	Descrizione	IMPORTO
		Nell'unico importo consolidato confluiscono le quote già destinate al fondo nell'anno 2020:	
		- art. 26 comma 1 lettera a) CCNL 23.12.1999 – importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998.	€ 134.955,65
		- art. 26 comma 1 lettera d) CCNL 23.12.1999 - importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 (288.887,27x1,25%).	€ 3.610,34
		- art. 26 comma 1 lettera f) CCNL 23.12.1999 - somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto, a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.	€ 0,00
		art. 26 comma 1 lettera g) CCNL 23.12.1999 - importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998, compresa la RIA del personale cessato sino al 31 dicembre 2020.	€ 30.449,81
		- art. 26 comma 5 CCNL 23.12.1999 - quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.	€ 0,00
		art. 31 comma 2 CCNL 23.12.1999 - ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31.12.1999.	€ 0,00
		- art. 1 comma 3 CCNL 12.2.2002 - decurtazione del fondo (€ 3.356,97 per ogni funzione dirigenziale (7 posizioni) D14.	€ 23.498,75
		- incrementi CCNL 22.2.2006	€ 7.766,45
		- CCNL 14.05.2007	€ 11.408,20
		- CCNL 22.02.2010	€ 12.811,25
		-CCNL 03.08.2010	€ 9.584,85
		- Quota ex art. 26 comma 3 CCNL 23.12.1999 - integrazione di parte fissa per incremento stabile delle dotazioni organiche per l'importo già utilizzato nel 2020 per il finanziamento di posti dirigenziali di nuova istituzione successivamente effettivamente coperti.	€ 0,00
		- Risorse ex art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020: incremento dell'1,53% del monte salari della dirigenza riferito all'anno 2015	€ 7.206,79
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett a)	Unico importo annuale di tutte le risorse certe e stabili, destinate a retribuzione e di risultato, comprese quelle di cui all'art. 56 e RIA a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno precedente, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno.	€ 194.294,55
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett b)	b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001.	€ 0,00
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. c)	importo (stabile) corrispondente alle R.I.A. non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021 (confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio). c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	€ 0,00



CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. c)	importo <i>una tantum</i> (variabile) corrispondente ai ratei delle R.I.A. non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente (con decorrenza dal 2021) nei limiti delle mensilità residue post cessazione dal servizio c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità, l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	€ 0,00	
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. d)	d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico) 4. Le camere di commercio stanziavano le risorse di cui al comma 2, lett. d) subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017.	€ 0,00	
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 2 lett. e)	e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. <i>In questa componente di finanziamento rientra la quota ex art. 28 comma 3 CCNL 23.12.1999 - integrazione di parte variabile per attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione (in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti</i>	€ 493.965,94	
CCNL 17.12.2020	ART. 57 comma 3	Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano <i>una tantum</i> le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.	€ 78.418,02	
TOTALE FONDO TEORICO ANNO 2022			€ 766.678,51	
DECURTAZIONI				
Legge 147/2013	Art. 1 comma 456	totale generale fondo dirigenti decurtazione cristallizzata in applicazione dell'art. 1 comma 456 l-147/2013 (circolare n. 20/2015 RGS) da applicare in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010	€ 316.320,09	
TOTALE EFFETTIVO FONDO 2022			€ 450.358,42	
APPLICAZIONE ARTICOLO 23 COMMA 2 D.LGS. 25 MAGGIO 2017 N. 75				
TOTALE FONDO 2016			€ 374.443,59	
CONFRONTO ANNI 2016 E 2022				
		Anno 2016	Anno 2022	differenziale
TOTALE FONDI		€ 690.763,68	€ 766.678,51	€ 75.914,83
totale generale fondo dirigenti decurtazione cristallizzata in applicazione dell'art. 1 comma 456 l-147/2013 (circolare n. 20/2015 RGS) da applicare in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010		-€ 316.320,09	-€ 316.320,09	€ 0,00
totale risorse		€ 374.443,59	€ 450.358,42	€ 75.914,83
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE				
Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32 come modificato dall'art. 20 DEL ccnl 22/02/2010 (onnicomp.) per:		€ 9.709,99	€ 0,00	-€ 9.709,99
Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 56 comma 1 e 2 CCNL 17/12/2020		€ 0,00	€ 7.206,79	€ 7.206,79
Art. 57 comma 3: gli importi residui fondo anno 2021 non destinati incrementano <i>una tantum</i> le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.			€ 78.418,02	€ 78.418,02
TOTALE FONDO DEPURATO DALLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		€ 364.733,60	€ 364.733,61	€ 0,01
APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2: l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016				
Totale risorse Decentrate Anno 2022 (€ 364.733,60) = Totale risorse Decentrate Anno 2016 (€ 364.733,60)				
TOTALE GENERALE FONDO ANNO 2022			€ 450.358,42	